

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI MARZO

IN PRIMO PIANO

In GU la legge n. 28/2024 che tutela le imprese di carattere strategico

Dagli interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei dipendenti delle imprese di carattere strategico nazionale agli incentivi per i processi di aggregazione delle aziende e per la tutela occupazionale, passando per le disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria. È quanto prevede la [legge n. 28/2024](#), di conversione con modificazioni del D.L. n. 4/2024, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Come riportato all'art. 3 del provvedimento, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo scorso](#), per il 2024 è disposta la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, per salvaguardare il livello occupazione e il patrimonio delle competenze delle aziende in amministrazione straordinaria, che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. La legge n. 28 citata, inoltre, prevede il riconoscimento da parte dell'Inps di un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori subordinati impiegati da un datore di lavoro del settore privato, che sospende o riduce l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. La misura dell'integrazione sarà pari a quella prevista per le integrazioni salariali dell'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a sei settimane e prorogabile fino a un massimo di dieci (art. 2-*quinquies*).



Decreto PNRR-bis con le nuove misure in materia di sicurezza e contrasto al sommerso

Dalla previsione di una patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, all'introduzione di misure a contrasto del fenomeno degli appalti illeciti e della somministrazione fraudolenta, passando per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo. "Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione". Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), inoltre, sarà rilasciato alle imprese solo nel rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e in assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono solo alcune delle norme in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, introdotte dal [D.L. n. 19/2024](#) (c.d. Decreto PNRR) in vigore dal 2 marzo scorso, dopo la pubblicazione avvenuta lo stesso giorno in **Gazzetta Ufficiale**. La patente, nel dettaglio, verrà rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) al responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; adempimento da parte, tra gli altri, del datore di lavoro e dei dipendenti dell'impresa (e anche dei lavoratori autonomi) degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; al possesso del citato DURC, del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il punteggio iniziale della patente è di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti: in caso di incidente mortale, saranno decurtati 20 crediti; mentre nei casi di inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la decurtazione ammonterà a 15 crediti. In queste due ipotesi, in particolare, la sede territoriale competente dell'INL potrà sospendere, in via cautelativa, la stessa patente fino a un massimo di 12 mesi. I crediti decurtati, inoltre, possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare 5 crediti alla volta, per un numero complessivamente non superiore a quindici. Tra le altre novità del provvedimento, anche la corresponsione al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi di un trattamento economico

complessivo non inferiore a quello contemplato dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Per quanto riguarda gli accertamenti ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro in un'apposita "Lista di conformità INL", consultabile sul sito istituzionale dell'Ente. I datori cui sarà rilasciato l'attestato non saranno sottoposti a ulteriori verifiche ispettive per 12 mesi dalla data dell'iscrizione nella lista, fatte salve eventuali indagini disposte dalla Procura della Repubblica. Il decreto legge in esame contiene, tra gli altri, misure per il rafforzamento delle attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo e dispone l'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'art. 8-bis del D.L. n. 80/2021. All'interno del decreto anche misure per promuovere il miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni di lavoro, cura e assistenza di persone non autosufficienti: viene, infatti, introdotto uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi, per un periodo di 24 mesi, a carico del datore che assume a tempo indeterminato un lavoratore domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

- ❖ *Promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo*
- ❖ *Parità di genere: misure formative utili alla certificazione*
- ❖ *Comuni colpiti dal Sisma 2016: le modalità per il recupero del canone unico patrimoniale*
- ❖ *Lavoratori italiani all'estero: ecco le retribuzioni convenzionali*
- ❖ *Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane*



PRISMA: la piattaforma Inps sull'anzianità assicurativa

Dal prossimo 10 aprile, i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'Inps e i loro intermediari abilitati, potranno consultare PRISMA, la nuova piattaforma informativa, rilasciata dall'Inps, che raccoglie tutti gli elementi relativi all'anzianità assicurativa del lavoratore presso le gestioni pensionistiche obbligatorie. PRISMA è, infatti, l'acronimo di "Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale" e ha lo scopo di fornire le informazioni presenti negli archivi dell'Istituto al momento della consultazione, utili all'applicazione dell'obbligo relativo al massimale contributivo (art. 2, comma 18, legge n. 335/1995). La piattaforma - si legge nella [circolare Inps n. 48/2024](#) contenente le istruzioni operative - fornisce, infatti, una sintesi dei dati riferiti all'anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'Inps o raccolte nell'ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla legge n. 243/2004. Di conseguenza, il prospetto riporterà la data del primo contributo obbligatorio se precedente al 1° gennaio 1996 oppure, in assenza di questo, la data del primo contributo oggetto di domanda di accredito figurativo o riscatto per periodi precedenti al '96, con la relativa istanza. Sottolineando, inoltre, che il prospetto avrà un valore esclusivamente informativo e non certificativo, l'Istituto con un prossimo messaggio comunicherà l'accesso al servizio alla totalità dei datori con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e delle Pubbliche Amministrazioni.

- ❖ [Esonero per l'assunzione di donne vittime di violenza. Prime indicazioni](#)
- ❖ [Incarichi pensionati per Covid: redditi cumulabili con la pensione fino al 31.12.2024](#)
- ❖ [Massimale contributivo per i lavoratori sportivi nuovi iscritti](#)
- ❖ [Lavoratori in paesi extra UE: determinazione delle retribuzioni convenzionali per il 2024](#)

- ❖ CIGS e FIS cooperative portuali: istruzioni e nuovi codici
- ❖ Sportivi iscritti al FPLS: esposizione e regolarizzazione negli Uniemens
- ❖ Pensioni contributive: le istruzioni Inps
- ❖ Contributi sospesi per eventi calamitosi: rateizzazione esclusa se non si versano due rate
- ❖ Sisma centro Italia: proroga delle agevolazioni di natura previdenziale anche per il 2024
- ❖ Telelavoro transfrontaliero: le istruzioni Inps
- ❖ Posticipo pensionamento: il calendario Inps sulla decorrenza incentivo
- ❖ Pensione anticipata ordinaria. Semplificazione delle domande telematiche
- ❖ Pensioni: ricostituzione per variazione dati supplemento
- ❖ Gestioni Artigiani e Commercianti. Emissione Avvisi Bonari rata con scadenza novembre 2023
- ❖ Istruttori sportivi: scelta del regime previdenziale entro il 30 giugno 2024
- ❖ Gestione dipendenti pubblici: nuove funzionalità nel Cassetto previdenziale del contribuente
- ❖ Assegno integrazione salariale: unificati i codici Uniemens e conguaglio
- ❖ Oneri di riscatto e ricongiunzione: sul portale pagamenti le attestazioni fiscali 2023
- ❖ CIGO: dal 2 maggio domande solo tramite piattaforma "OMNIA IS"
- ❖ CIGO: online la video pillola sulla nuova procedura per invio domanda
- ❖ Operativo il bonus asilo nido 2024: fino a 3.600 euro per i nati nel 2024
- ❖ Prestazioni integrative alla NASpl nel settore servizi ambientali
- ❖ Telecomunicazioni: come presentare domanda per l'Assegno di integrazione salariale



Il riepilogo INL delle misure del decreto PNRR-bis in materia di sicurezza

Riepilogate dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con la [nota n. 521 del 13 marzo scorso](#), le nuove misure in materia di sicurezza e contrasto al sommerso e alle violazioni in ambito contributivo previste dal D.L. n. 19/2024 (c.d. decreto PNRR-bis), in vigore dal 2 marzo subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In attesa della conversione in legge del provvedimento, l'INL ha elencato le novità introdotte agli articoli 29, 30 e 31. Si parte dal DURC e dalla regolarità contributiva (art. 29, comma 1), con la modifica apportata dal decreto al comma 1175 dell'art. 1 della legge n. 296/2006; il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è ora subordinato all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali e degli obblighi di legge. Con il Decreto PNRR-bis viene introdotto anche il comma 1175-bis: resta fermo il diritto ai benefici per le imprese in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate dal comma 1175. Per le violazioni che non potranno essere regolarizzate, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. Prese in esame dall'Ispettorato, poi, le disposizioni del provvedimento relative ad appalto e distacco (art. 29, comma 2), con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003: il trattamento economico complessivo riconosciuto al personale impiegato, tra gli altri, nell'appalto di opere o servizi non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Inoltre, con l'integrazione del comma 2 dello stesso art. 29 citato, si estende l'istituto della responsabilità solidale e contributiva anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell'appalto e del distacco. L'INL, inoltre, passa in rassegna anche le norme che modificano la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5). Nelle ipotesi in cui la somministrazione di lavoro ha la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, è previsto l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda di 100 euro per l'utilizzatore o il somministratore. Tra le

altre novità del decreto PNRR-bis segnalate dall'Ispettorato, l'aumento dal 20 al 30% dell'importo della maxi-sanzione per lavoro nero (art. 29, comma 3) e anche l'introduzione di una "lista di conformità INL" (art. 29, commi 7-9). Sarà lo stesso Ente, infatti, a rilasciare un attestato e iscrivere l'impresa nella lista, laddove all'esito di accertamenti ispettivi, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. Spazio nella nota, tra gli altri, a una panoramica delle novità relative alla verifica di congruità (art. 29, commi 10-13); al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente a crediti" (art. 29, comma 19); alle sanzioni civili per omissione o evasione contributiva (art. 30); agli incentivi previsti in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansione di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni d'età (art. 29, commi 15-18). In chiusura, la disamina dell'art. 31, commi 1-12, che prevede tra gli altri aggiornamenti anche l'implementazione degli organici ispettivi.

❖ Per lavori in luoghi confinati si certificano solo i contratti "atipici"



Redditi di lavoro dipendente: le istruzioni delle Entrate

Misure fiscali per il welfare aziendale e in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, ma anche trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale. Su queste e altre novità in materia di reddito di lavoro dipendente, previste dalla Manovra 2024, si focalizza la [circolare n. 5/E](#) con cui l'**Agenzia delle Entrate** fornisce le istruzioni operative agli uffici. Il primo capitolo del documento di prassi si concentra sul welfare aziendale e, in particolare, sulle modifiche, introdotte dalla L. n. 213/23, in materia di non imponibilità del valore dei beni ceduti, dei servizi prestati ai dipendenti e di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro. La legge di Bilancio 2024 (in deroga all'art. 51 del Tuir) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Tetto che sale a 2mila euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i *fringe benefit* rientrano, inoltre, non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l'affitto o gli interessi sul mutuo dell'abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. È necessario, ai fini documentali, che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la

documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione del limite previsto dall'articolo 51, comma 3, del Tuir o, in alternativa, può acquisire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà". L'Erario fornisce poi chiarimenti sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) che, per i prestiti a tasso variabile, è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata e per i prestiti a tasso fisso è quello in vigore alla data di concessione del prestito. Ma anche precisazioni sulla detassazione dei premi di risultato, prevista dalla L. n. 213/2023 (art. 1, comma 18) con un'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5% anziché 10%, per la quale potranno applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E. Per sostenere poi il settore turistico, ricettivo e termale, l'ultima Finanziaria riconosce, per i lavoratori di questi comparti, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%; misura che fa riferimento alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L'agevolazione – si legge nel documento - è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d'imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l'importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024. E in chiusura, il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. L'intervento normativo (art. 1, comma 126, L. n. 213/2023) prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, che gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall'Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possano riscattare i periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato. Da un punto di vista procedurale, sono previste specifiche condizioni per l'applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l'onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

- ❖ [Tax credit turismo: modalità di comunicazione della cessione del credito](#)
- ❖ [Crediti indebitamente utilizzati: i codici tributo per il recupero](#)
- ❖ [Riforma fiscale, online le bozze dei 9 Testi unici](#)
- ❖ [Friuli Venezia Giulia: pubblicato il codice tributo per il credito d'imposta per erogazioni liberali per attività sportive](#)
- ❖ [Bonus edilizi: come rifiutare cessioni crediti successive alla prima già accettate](#)
- ❖ [Dal prossimo 20 marzo consultazione e-fatture più agevole](#)
- ❖ [Sismabonus acquisti: agevolazione anche con lavori di finitura non terminati al momento dell'acquisto](#)
- ❖ [Dati Erogazioni liberali ETS: invio entro 4 aprile](#)

- ❖ Professionisti: le CU entro il 31 ottobre
- ❖ Nuovo modello LIPE e nuova soglia per versamenti IVA periodica
- ❖ Istituzione del codice tributo per il versamento dell'ILIA
- ❖ Catasto: pagamento dei tributi tramite conto corrente unico anche da parte degli Ordini e Collegi Professionali
- ❖ Cambi valute estere: mese di febbraio 2024



INTERPELLO

Non imponibili i benefit concessi con app per mobilità sostenibile

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR) i benefit concessi ai dipendenti nell'ambito di un piano di welfare aziendale tramite un'app informatica che garantisce servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa/lavoro/casa. Ciò perché tali servizi rispondono a specifiche finalità di "utilità sociale" individuate nel comma 1 dell'art. 100 del TUIR. Così **l'Agenzia delle Entrate**, con la risposta a [interpello n. 74 del 21 marzo scorso](#), nella quale fornisce chiarimenti a una società in procinto di realizzare un'app dedicata al noleggio di veicoli elettrici e biciclette da offrire ai propri dipendenti come benefit aziendale. Un servizio che, per la società, non solo risponde alle esigenze di riduzione delle emissioni inquinanti previste dal PNRR, ma rientra anche nel campo di applicazione dell'art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR. L'Erario condivide l'interpretazione dell'istante e richiama quanto previsto dalla citata lettera f), per cui sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi messi a disposizione della generalità o di specifiche categorie di dipendenti, che riguardano esclusivamente erogazioni in natura e perseguono finalità specifiche di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui al citato art. 100, comma 1 del TUIR.

- ❖ *Non rientrano nel welfare aziendale le somme erogate alle lavoratrici madri*
- ❖ *Sì al Sisma bonus con asseverazione tardiva se si sceglie la remissione in bonis*
- ❖ *Escluso il regime agevolativo su premi di risultato senza obiettivi aziendali incrementali*
- ❖ *Deducibili i contributi per figli a carico versati a forme di previdenza complementare*

- ❖ Restituzione somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita: tassazione
- ❖ Assegnazione alloggi ai soci di cooperativa: trattamento IVA
- ❖ I termini di accertamento non si riducono per il Gruppo IVA
- ❖ Definizione agevolata: versamento tempestivo anche se eseguito prima dell'entrata in vigore di norme che legittimano differimento
- ❖ Donazione quote sociali imponibile al socio già titolare del controllo
- ❖ La correzione degli errori contabili rileva fiscalmente
- ❖ Immobile adibito a social housing escluso dal Superbonus maggiorato
- ❖ Imposta di registro proporzionale alla cessione del marchio con condizione sospensiva dell'efficacia



ROTTAMAZIONE QUATER: QUARTA RATA ENTRO IL 31.05

Scade il prossimo 31 maggio il termine per versare la quarta rata della Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla L. n. 197/2022. La norma prevede una tolleranza di cinque giorni nel pagamento; il versamento è, pertanto, considerato tempestivo se effettuato entro il prossimo 5 giugno. Lo comunica l’**Agenzia delle Entrate-Riscossione** con una [nota](#) sul proprio sito. In caso di mancato o tardivo pagamento o versamento per importi parziali – fa sapere l’Ente di riscossione – “si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute”. Entro il 31 luglio e il 30 novembre, il saldo delle restanti rate del 2024. Indicate, infine, anche le modalità di pagamento consultabili alla pagina dedicata.



TFR - Coefficiente di rivalutazione

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di febbraio** che è pari a **119,30**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di febbraio** è di **0,502313%**.